

Documento di consultazione sull'estensione delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai prestatori di servizi per le cripto-attività



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione ha a oggetto la proposta di estensione ai prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi dagli intermediari bancari e finanziari già vigilati per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CASP)¹, di:

- i. le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019 (di seguito, “Disposizioni sull’adeguata verifica”);
- ii. le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 (di seguito, “Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni”).

Quali sono le ragioni della presente consultazione?



La consultazione è finalizzata a raccogliere commenti e osservazioni sulla proposta sopra indicata.

L’intervento normativo discende dall’esigenza di dare attuazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) dal decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024 di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività e di modifica della Direttiva (EU) 2015/849 (c.d. *Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast*).

Il decreto ha modificato il decreto antiriciclaggio per: *i*) includere i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto; *ii*) attribuire alla Banca d'Italia i compiti di vigilanza in materia antiriciclaggio su questa nuova categoria di intermediari.

A chi si rivolge questa consultazione?



La presente consultazione si rivolge principalmente agli operatori, diversi dagli intermediari bancari e finanziari già vigilati per finalità antiriciclaggio e di contrasto

¹ Nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) e dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, la prestazione di servizi per le cripto-attività può essere offerta anche da intermediari bancari e finanziari già destinatari dei poteri di vigilanza a fini antiriciclaggio della Banca d'Italia. Per questi intermediari la presente consultazione non propone alcuna modifica alle Disposizioni sull’adeguata verifica e alle Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni, che sono ad essi già integralmente applicabili.

al finanziamento del terrorismo, che abbiano presentato o intendano presentare istanza di autorizzazione ad operare come CASP.

Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?



Osservazioni e commenti possono essere trasmessi, tramite PEC oppure in forma cartacea entro 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- sna@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- *Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione e procedure di vigilanza antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo email: SNA.CoopInterRegolProcVigAnt@bancaditalia.it.*

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella *mail* di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle Disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6 del Provvedimento del 9 luglio 2019. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, i testi finali delle Disposizioni sull'adeguata verifica e sull'organizzazione e controlli interni, saranno pubblicati, come di consueto, sul sito web della Banca d'Italia.



Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se

ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del Provvedimento del 9 luglio 2019.

L'estensione delle Disposizioni sull'adeguata verifica e delle Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni ai prestatori di servizi per le cripto-attività entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione dei relativi testi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI AI CASP

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/1113 (cd. *Transfer of Funds Regulation* o TFR *recast*) riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

Il TFR *recast* ha modificato la AMLD4 per includere anche i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari al fine di assoggettarli ai più intensi controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) previsti per questa categoria di soggetti.

Il decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024 di attuazione del TFR *recast* ha quindi modificato il decreto antiriciclaggio attribuendo alla Banca d'Italia il ruolo di Autorità di vigilanza di settore a fini AML/CFT dei CASP.

Il decreto antiriciclaggio richiede alla Banca d'Italia di adottare disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e di organizzazione, procedure e controlli interni nei confronti dei soggetti dalla stessa vigilati per finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

A seguito dell'assunzione dei compiti di vigilanza a fini AML/CFT nei confronti dei CASP, si propone di estendere a questa nuova categoria di operatori: (i) le [Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo](#) del 30 luglio 2019 (Disposizioni sull'adeguata verifica); (ii) le [Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019](#) (Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni).

Entrambe le Disposizioni si applicano a tutti gli intermediari vigilati a fini AML/CFT e verrebbero estese ai CASP senza introdurre ulteriori modifiche rispetto ai testi attualmente vigenti.

Le Disposizioni sull'adeguata verifica danno attuazione alle previsioni del decreto fornendo agli intermediari un supporto interpretativo nell'adempimento degli obblighi normativi anche alla luce delle indicazioni fornite dagli [Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee \(EBA, ESMA e EIOPA\) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela](#), pubblicati il 4 gennaio 2018 (gli Orientamenti Congiunti)².

Non si è ritenuto necessario inserire delle previsioni specifiche per i prestatori di servizi per le cripto-attività in quanto indicazioni sulle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata che i CASP sono tenuti ad applicare nei confronti della propria clientela e sui fattori di rischio connessi alla prestazione di servizi per le cripto-attività sono già state fornite dagli [Orientamenti dell'EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l'adeguata verifica della clientela \(EBA/GL/2024/01\)](#), attuati dalla Banca d'Italia con la Nota n. 39 del 28 agosto 2024.

Le Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni in parte disciplinano obblighi previsti dalla normativa primaria e in parte attuano gli [Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea \(EBA\) sulle](#)

² Gli Orientamenti congiunti sono stati integralmente rivisti dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela ([EBA/GL/2021/02](#)) che sono attuati dalla Banca d'Italia con la [Nota n. 15 del 4 ottobre 2021](#); e, poi, successivamente modificati dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela ([EBA/GL/2024/01](#)) attuati dalla Banca d'Italia con la [Nota n. 39 del 28 agosto 2024](#).

[politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio \(Orientamenti AMLCO\)](#), applicabili anche ai CASP a partire dal 30 dicembre 2024³.

Le Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni, anche in linea con gli Orientamenti AMLCO, definiscono l'assetto di *governance* e dei controlli che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sono in particolare fornite indicazioni dettagliate sul ruolo e sui compiti degli organi aziendali e del responsabile della funzione antiriciclaggio e sulle modalità di interazione reciproche, sui compiti e il ruolo del componente del consiglio di amministrazione responsabile per l'antiriciclaggio.

Le Disposizioni sull'organizzazione sono già applicabili a tutti gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia a fini antiriciclaggio e consentono ai destinatari di definire i propri assetti organizzativi, le procedure operative e il sistema di controlli al rischio di riciclaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio. Pertanto, l'applicazione degli obblighi potrà essere calibrata dai CASP – come già avviene per le altre categorie di intermediari vigilati - in funzione della complessità operativa e dimensionale e dell'esposizione al proprio rischio di riciclaggio.

L'estensione delle Disposizioni sull'organizzazione e controlli interni ai CASP determinerà l'imposizione anche a questi operatori dell'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio. L'acquisizione delle segnalazioni consentirà alla Banca d'Italia di estendere ai CASP le metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo già applicate agli altri intermediari vigilati.

I partecipanti alla consultazione possono formulare commenti e osservazioni sulla proposta di estendere anche ai prestatori di servizi per le crypto-attività, diversi dagli intermediari bancari e finanziari già vigilati a fini antiriciclaggio dalla Banca d'Italia, le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, del 30 luglio 2019 e le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.

³ Con la [Comunicazione del 4 dicembre 2024](#), l'Autorità bancaria europea ha chiarito che tutte le *Guidelines* già adottate dalla stessa Autorità in materia antiriciclaggio sono da considerarsi automaticamente applicabili ai CASP a partire dal 30 dicembre 2024.